6

STATUTI DEL CASTELLO DELLA SALA

7

ins. A r

Tariffa delle Carni per l'Anno 1796:

Agnello il giorno di Pasqua à quatrini quattordici
la Libra.

Capretto à tutto tempo à quatrini quattordici la Libra.

Capra, e pecora per i primi quattro mesi à quatrini
otto la lib. principiando dalli 24: Giug.o à tutto li 24
Ottobre, ed il rimanente à quatrini nove.

Castrabecco facendosi à quatrini undici la lib.

Maiale il giorno di Natale Baiocchi tre la lib

Con pagare di provento, Scudo uno, S.13:14: compresa
La Vigesima messa, dico — — — — — ₰ 1:13:4

Vincenzo Buratti Pod.à

Sigurtà Silv.

Qual provento restò à Giuseppe Marchignano, dando per Pastro Cecconi

ins. Av

i.N.B r

1. Dell'elettione di consiglieri et camerlengo –

Si chiamino sei uomini antichi che col Podestà e consiglieri abbiano autorità di fare il bussolo di consiglieri, camerlengo, sandicesi, estimatori de' danni, ricercatori ed altri officiali fra gli abitanti da 10 anni in d° castello

2. Del giuramento et offitio del Podestà –

Il Podestà presenti nella pubblica adunanza la patente della sua elezione sigillata col sigillo della ?. e lettala, giuri lo Statuto – Per salario abbia la metà delle pene di malefizi di danni e straordinari; un baiocco per ciascun atto di cause civili, un soldo per libra di ogni esecuzione che faccia fino a X soldi e da quello in su per qualunque quantità X soldi; per copia d'atti o di scritture due baiocchi per carta di 26 versi.

ms. Bv

[illegible]

O P
S M

AL Nome dell'Omnipotente IDDIO et
della Gloriosa sua Madre MARIA sempre Verg.e
e de tutti i Santi, et Sante et Corte Celestiale et à
perpetua memoria del m.to Ill.re Sig.re LVCA Pollidori
al presente Camerlengo dell'Opera et Fabrica de
S.ta MARIA Magiore dell'Ill.re Città d'Orv.to
et di tutti gli altri in tale Officio Successori, et
dell'Ill.re Sig.r Tullio Cartari di detta Opera et
Fabrica Cassiero, et à pace et Unione dell'huo-
mini et Vniuersità del Castello della SALA
Subietto à detta Fabrica:

Infratti sono li Statuti e ordinamēti fatti per ordine del sop.to Sig.r Luca Pollidori Camerlēgo e Sig.r Tullio Cartari Cassiero

per il Castello della SALA sotto l'anno dell'altitonāte

I. D. N. I. C.

Millesesimo Sexcent.mo Sexto indict.e quarta Gieuero quinta mensis Martii Tempore Pontus S.mi in Xpo patris et D. N. D. Pauli divina providentia Pape Quinti anno eius primo.

Dell'Elettione di Consiglieri & Camerlengo Cap.° p.°

Li Consiglieri che per li tempi saranno, o che al presente sono siano tenuti nella publica addunanza d'esso Castello proponere del nuouo Bossolo da farse dell'Uffitij di detto Castello, e nella detta Addunanza si chiamino sei huomini antichi de detto Castello, i quali insieme con il Podestà, e Consiglieri del medesimo Castello habbino plenaria auttorità di fare il Bossolo di Consiglieri, Camerlenghi, Santesi, Estimatori dei danni, Reuisitori, et altri ufficiali, secondo sarà conueniente, e bisogno per detto Castello, per quel tempo, e se parerà ad essi, alli quali offitij non possa essere descritto ne eletto alcuno forastiero, ilquale non fosse habitante nel detto Castello per dieci anni, e se fosse eletto tali elettione non uaglia, e li detti offitij, s'habbiano a ballottare, e secondo li tempi à cauare nella detta publica addunanza, e così continuamente per l'auuenire se se=

guiti li quali uffiali siano tenuti In principio del loro offitio giu=
rar in mano del Podestà di detto Castello bene e diligentemente e
senza fraude remosso da essi, odio, amore, timore, e paee prezzo, et
ogni altra humana gratia il lor offitio fare, et essercitare et per
loro salario habbino siccome per detti Imbossolanti sarà ordi=
nato, et più in alcun modo non possino domandare

Del Giuram.^to^ et offitio del Podestà Cap.^o^ 2.^o^

Il Podestà della Sala nel principio del suo offitio sia
obligato presentar nella publica addunansa di detto Cast.^lo^
la sua elettione e patente del suo offitio sigillata con il si=
gillo della fabrica sopradetta, et essa letta il Podestà
giuri il suo offitio far bene, e diligentemente, et ministrar
raggione Indifferentemente ad ogni persona massime a Vedove
pupilli, persone miserabili, e a luoghi pij, et servar tutti li
statuti, e riformanze del detto castello, et per suo salario
habbia, siccome per il Camerlingo a quel tempo essistente sarà
ordinato

ordinato e la metà di tutte le pene di malefitij di danni dati, et
estraordinarij et un baiocco per ciascun atto, che se faranno nelle
cause civili, et un soldo per libra di ogni essecutione che fa=
ranno insino à x. soldi e da quello in su per qualunq. quantità
x. soldi, e per copia d'atti ò de scritture s'habbia dui baiocchi
per carta, e la facciata della carta s'intenda venti versi
dell'altre scritture e sentenze delle quali s'è rogato se paghi
secondo lo stile de Notarij d'Orvieto.

Del modo da procedere nelle cause civili Cap.° 3.°

Li Podestà, che per li tempi saranno in detto Castello tutte
le cause, lequali fossero tra li parenti insino al terzo grado,
e salarij, e mercede, e de cose di alimenti di pane, e di vino, e
le cause pie, e tutte le altre cause insino alla somma di x.
lire debbiano conoscere sommariamente e veduta la verità
del fatto, secondo che alli detti Podestà parerà, ma nelle
altre cause, e nelle cause che ascendano da diece lire in sù
comparisca l'attore per se ò, per suo legitimo procuratore.

e facendo citare il reo in persona o due volte a casa, e non
comparendo si cometta la tenuta contra il ditto reo nelli beni
mobili, e non trouandosi i beni mobili in beni stabili, et in nome
del creditori, et sia assignato il termine à il reo a casa ò
in persona s'ie cosa mobile dieci di a cassare la tenuta, e
s'è cosa stabile uinti di, e passato il ditto termine si debba
bandire la ditta tenuta alla porta dell'habitatione doue
risiede il Podestà tre di in diuersi di, e poi la ditta tenu=
ta si debbia deliberare per il creditore al più offerente col
decreto del Podestà, e sia citato il reo à ditta uendita
e tale tenuta cosi uenduta non si possa più retrattare, e
possa il reo contumace inanzi alla ditta uendita comparire
inanzi al ditto Podestà, e refare le spese all'attore, e
rispondere alla petitione citato il creditore, e seguitare
il processo come di sotto si contiene, e se il reo comparisse,
e confessasse se gli dia termine quindeci giorni à pagare
da cinque lire in su, e da quelle in giù sia nel petto
di ditto Podestà, e se negasse dia il termine a prouare
all'attore, e sia Lecito à ciascuno delle parti volendo

la causa per giuram.to decisivo della lite il Podistà deb=
bia dare il detto giuram.to, e secondo sarà giurato giudicare,
e l'elettione del giurar o, referir sia di quello, al quale
si farà il partito, ma se il reo volesse pigliare la copia
della petitione, le sia data con termine di dui dì a ris=
pondere, e così alla parte se volesse replicare, e se compa=
riscono per procuratori, si habbiano a legitimare li
mandati, e poi se dia il giuram.to de calunnia, a cias=
cuno delle parti, cioè, che l'attore giuri che crede legi=
timamente domandare, e non con animo di calunnia, et
il reo, che crede legitimam.te deffendersi, e non con ani=
mo di calunnia, et contestar la lite, e di poi se dia
termine quindeci dì a provare, nel quale ciascuno
delle parti habbia a producere se vogliano, i testi=
monij articoli, et interrogatorij, alli quali articoli quando
fusse addomandato per la parte producente, l'altra parte
sia tenuta risponderli havanti prima il giuramento per

parola credo, ò, non credo, e se denegasse rispondere a i
detti articoli s'habbiano per confessati ò, negati, secondo, che
più nocesse alla parte, che havesse à rispondere, e fatto l'es-
samine di testimonij si publichi il processo con termine di
quattro dì ad opponere, e passato il detto termine se dia
termine, tre dì à produrre Instrumenti, et altre raggioni
e di più se concluda in causa, e monir le parti à sentenza
come à detto Podestà parerà congruo, e spedir le cause
per sententia diffinitiva, e l'Instantia delle cause, che
non fossero sommarie sia un mese e mezo incominciã-
do dalla negatione ò, contestatione della lite nel qual
termine detto Podestà sia tenuto spedire a pena
di un fiorino per ciaschaduna causa.

Del modo da procedere in cause Criminali Cap.° 4.°

Il Podestà della Sala tanto nelle cause criminali quãto,
che di Dannidati riceuuta l'accusa, ò formata l'Inqui-
sitione possa far tanto per suo offitio, quanto che a querela
di

di qualunque persona e facci citare per lo balio di detto
Castello l'accusato ò vero l'Inquisito col tenore della In=
quisitione ò vero accusa, e con termine di dieci di à res-
pondere, e se fosse citato personalmente sia vero contumace
ma se fosse citato à casa si citi un'altra volta col tenor
della ditta accusa ouero Inquisitione, e se l'accusato ò
uero Inquisito non fosse habitante del detto Castello ò suo
giornio ma fosse forastiero Il detto Podestà faccia citar
d.o accusato ò vero inquisito con la cedula continente il
tenor della accusa ò inquisitione alla porta della casa
doue farà residentia d.o Podestà per il publico balio di
d.o Castello con termine di cinque giorni à comparire,
e respondere, e nel termine come di sopra declarato
l'accusato ouero Inquisito nó comparisse si metta
in bando per il detto balio alla detta porta del Po=
destà nel qual bando si dechiari la quantità per
la quale è messo in bando, et habbia termine cinq. dì à

comparire e risponderè, e nel termine come di sopra dechiarato
l'accusato overo l'Inquisito non comparisse si metta in bando
per il detto balio alla detta porta del Podestà nel qual
bando si dechiari la quantità per la quale è messo in
bando et habbia termine cinque dì à comparire, e passato il d.o
termine esso Podestà il possa condennare, e se detto accusato overo
inquisito comparisse, e confessasse ò negasse habbia termine cinq.
dì à far ogni sua diffesa, e dia la securtà di pagar ogni
pena nella quale venisse condennato per li malifitij, ma nelli
danni dati non bisogna dar securtà, et esso Podestà
quando si negasse faccia citare li testimonij, et essi essa=
minati publichi il processo, e dia la copia alla parte se
la vuole con termine di tre dì ad opponere, e passato il
d.o termine dia la sententia come meglio li parerà di
raggione, et questo habbia luoco nella causa, et inqui=
sitione ma se fusse accusato per il Podestà, e denunciato
per alcuna guardia secreta basti che si citi il detto
denuntiato ò accusato, et diagli termine à far le sue
diffese cinque dì, et passato detto termine possa cons=
tringere

constringersi detto accusato o denunciato a pagar la pena
se non si diffenderà in d.° termine per qualche causa legiti=
ma, et il Podestà e guardia secreta siano tenuti a dir
il di dell'accusa, e se fosse inanzi o dopo mezo di, e la
guardia secreta iurar no esser inimico ne odioso à
quello, che accusa.

Delle parole Ingiuriose. Cap.° V.

Se Alcuna persona dicesse parole ingiuriose contra
il Podestà sia condennato per ogni parola in quaranta
soldi, e se le dicesse contra li Consiglieri o altri officiali
di detto Castello in vinti soldi, e contra gli altri per=
sone in dieci soldi, e se fossero ditte in Conseglio o in
Palazzo o nella Chiesa o in Piazza o al luoco
delle nozze la pena si dupplichi

Delle percussioni con arme o senza arme Cap.° VI.

Se alcuna persona percotesse alcuna altra per=

sona con mano vacua nella faccia paghi cento soldi di pena e se in altra parte del corpo quaranta soldi, e se fusse con bastone o sasso la pena si duplichi, et co' sangue, e con armi la pena si triplichi, e di notte in luogo dove si tiene raggione il Podestà in Conseglio, in Mozze in piazza o in Chiesa la pena sempre duplichi.

Della diminutione delle pene. Cap.o vij.o

Qualunque persona comparisse inanzi al Podestà, e confessasse il delitto over danno dato li sia levato il quarto della pena, et un'altro quarto se provasse inanzi alla sententia haver fatta la pace con l'offeso, e se payasse qualunque persona condennata in termine di dieci di dopo che contra di lui fusse data la sententia effettualmente quello in che fosse condennato li sia lassata la quarta parte della sua condennaggione.

Di chi uscisse altroue, che per la porta Cap.° viij.°

Qualunq; persona uscisse o Intrasse altroue che per la porta di ditto Casotto paghi di pena dieci lire di dinari, e similmente quando uscisse fuora della porta contra la uolunta del Podestà, ouer del Porrinaro, e di notte la pena dupplicata.

Della pena de chi robasse Cap.° ix.

Se alcuna persona furasse alcuna cosa da uinti soldi ingiù caschi in pena di quaranta soldi, e da uinti in sino à cento soldi in dieci lire e da quello in su si denunci al Camerlingo per il Sindico di ditto Casotto che alcuna cosa si cogliesse per forza ò uiolentemente ò di notte la pena si dupplica.

Della pena de chi assaltasse Cap.° x.°

Se alcuna persona assaltasse alcuno con bastone ò

sasso caschi in pena di cento soldi ma se fosse senza bastone ó sasso caschi in pena di cinquanta soldi, e se colui fosse assaltato nella casa ó nella propria possessione, colui che assalta sia condennato alla pena di dieci lire, e di notte sempre s'intenda duplicata, e se alcuna persona gettasse ó sasso ó bastone, e non percotesse caschi in pena di cento soldi, e se alcuno minacciasse alcuno con detto bastone, e sasso, e non percotesse caschi in pena di quaranta soldi.

Della pena di chi biastemasse. Cap.° xi.°

Qualunque persona biasimasse Iddio ó vero la Vergine Maria ó il Glorioso Sant Angelo ó per alcun membro dispettoso giurasse d'altri Santi caschi in pena di quaranta soldi, e se el maledicesse per ciascuna volta in soldi cinquanta.

Della pena di chi giocasse. Cap.° xij.

Se alcuna persona giocasse alli dadi ó à carte ó altro gioco vetato nelli quali si giocasse denari siano con dinnari

dennari in soldi quaranta per ciascuno, e per ciascuna uolta e nel di detti festi sia dupplicata la pena.

De chi amazzasse animali. Cap.o xiij.o

Qualunq. persona ammazzasse alcuna gallina, ocha, o altra generatione di pollí caschi in pena di dieci soldi p. ciascuno, et emendi il danno, et se ammazzasse alcuna palomba caschi in pena di uinti soldi l'uno, e s'amazzasse alcuna pecora, capra, o porco in cinquanta soldi, et emende il danno, o s'amazzasse alcun cupello de lapi o guastasse caschi in pena di cinq. soldi, et emende il danno, e se ammallasse alcuna bestia grossa caschi in pena di x. lire, et emende il danno, e se debilitasse, ouero deonnasse alc.a della dette bestie, e non l'amazzasse caschi in la meta delli dette pene.

Della pena de chi no obedisse il Podesta, e Consiglieri Cap.o xiv.

Statuimo

Statuimo et ordiniamo, che qualunque persona non obedisse al Podestà del detto Castello nelle cose licite, et honeste circa le cose concernenti il suo offitio caschi in pena per ciascuna volta di mille soldi, e qualunque persona non obedisse alli Consiglieri nelle cose concernenti il loro offitio caschi in pena di cinque soldi per ciascuna volta e qualunque persona ingiuriasse, et offendesse il Podestà e li consiglieri in ogni caso incorra nella pena duppli=cata, che se impone in simil caso ad altre persone.

Di chi sgreppasse sficcasse termini o sopra=pigliasse. Cap.o XV.o

Qualunque persona sgreppasse ò soprapigliasse della pos=sessione del Compagno ò sficcasse alcun termine il quale fusse posto giuridicamente, ò, di volontà delle parti, ò turbasse alcuno nella possessione delle cose stabili ò, in detto ò in fatto caschi in pena di dieci lire di denari per ciascuna volta.

Di chi sopra pigliasse nelle vie, ò strade ò facesse via nuova. Cap.o xvij.

Qualunque persona occupasse strada ò via del comune in tutto ò in parte caschi in pena di cento soldi per ciascuna volta, e niente di meno sia tenuto la detta via o strada rimettere in pristino stato, e se alcuno facesse via nuova per la possessione d'alcuno dove legittimamente non dovesse andare la via caschi in pena di venti soldi per ciascuna volta, e niente di meno debba desistere dalla detta via ò strada.

Delle cavature delle accuse. Cap.o xvij.

In ogni caso tanto di maleficij, quanto di danni dati sia lecito all'accusatore ò che havesse fatta fare l'Inquisitione poterla ricavare avanti che si dia la sentenza e per ciascuna ricavatura paghi soldi dieci all'officiale del Castello cioè al Podestà.

Di chi desse danno personalmente. Cap.° xviij

Qualunq. persona entrasse alcuna vigna da Calen.
di Marzo per in sino à tutto ottobre caschi in pena di vinti
soldi per ciascuna volta, e qualunq. persona cogliesse uve ò altri
frutti in esse vigne caschi in pena del doppio, e qualunque
persona entrasse alcuno horto ò campo biadato ò alcuna
chiusa caschi in pena di dieci soldi per volta. Et se al-
cuno cogliesse pomi in chiuse, et in horti ò in camporili
paghi il doppio della detta pena, et se alcuno cogliesse
canne nella selva del compagno, per ogni quarto di canna,
che cogliesse caschi in pena di dieci soldi, et emendi il
danno al padrone. E se alcuna persona facesse
horta in prato overo in canneto per ciascuna volta cas-
chi in pena di vinti soldi, e se alcuna persona tagliasse,
ò diramasse alcuno arboro, ò vite in vigne, horti ò chiu-
sure ò camporili ò fusse arbore con vite domestica caschi
in pena di quaranta soldi per ciascun arbore ò vite, e
se

se fusse arbore ò uite saluatico in li detti luoghi caschi in pena
della metà, e se alcuno taglierà arbore nello suolo d'altri domy=
stiche per ciascun arbore, che tagliasse ò diramasse caschi in
pena di soldi quindeci, e se fosse arbore saluatico, e
fosse sotto soma paghi dieci soldi per ciascun'arbore, e
se fosse da una soma in su paghi uinti soldi, Et se
alcuno tagliasse alcun oppio ò, ontano, ò alcuno in
qualunque luogho se sia caschi in pena di quindeci
soldi per ciascuno. Et se alcuno tagliasse canne paghi
per ciascuna soldi tre, et se alcuno tagliasse pali di
sale ò di altro legname paghi soldi quattro per ciasc.º
palo, et se alcuno arrecasse uua delle sue proprie uigne
nanci, che fosse deliberata la uindemia per consiglio pag=
hi denari sei per ciascuna uua, e sia lecito à ciasc.º
delle sue proprie possessioni nanci alla uindemia portar
per sé fino à tre uue. Et chi coglierà faue ò baccelli
ò altro legumi caschi in pena di dieci soldi per ciascuna

volta, et in ogni caso colui che facesse il danno sia tenuto all'emendatione del danno. Et di notte le ditte pene si dupplichino in ogni caso. Et sia lecito al Padrone, e lavoratore, e quelli della famiglia casa che trovasse li ditti dannodanti in ditti luoghi à dar danno pignorarlo senza alcuna pena, et assegnar li d. pegni al Podestà, e delle cose predette si creda al giuramento di chi il trovasse dar danno se il danno fosse in sino à vinti soldi ma se fosse manco danno basti un testimonio, che giuri haver veduto, et il detto testimonio possa esser lavoratore e garzone di chi ci havesse interesse in sino alla quantità di dieci lire da quello in su il testimonio sia d'ogni eccettione maggiore.

Di chi desse danno in Zaffarano Cap.o xix.

Qualunque persona facesse danno in Zaffarano d'altrui in qualche luogho fosse posto tanto personalmente

quando

quanto, che con bestie caschi in pena di uinti soldi per ciascuna persona, e ciascuna bestia.

Di chi desse danno cō bestie Cap.° XX.mo

Qualunq. bestia grossa Intrarà ò derà danno in alcuna uigna da calen. di Marzo in fino à tutto ottobre caschi in pena per ciascuna ~~volta~~ il Padrone ò lauoratore di XX soldi, et per ciascun porco nel detto tempo caschi in pena di dieci soldi per ciascuno, et delle bestie caprine di 4 soldi, et le pecorine in pena di sei denari, e nelli altri tempi incorra nella metà delle dette pene cioè nelle uigne ma nelli campi biadati, horti, chiusure, prati, ò canneti dando danno le dette bestie paghi il padrone La metà delle dette pene p. ciascuna bestia grossa, e de porci soldi dui, et le capri soldo uno, et le pecore dinari sei, et le dette bestie grosse entras sero, e passassero nelle selue dalla fossa di santo

Angelo del mese di settembre in sino à tutto febraro paghi
il Padrone per ciascuna bestia grossa, ~~e di porci~~
soldi sei, e per ciascun porco ò capra soldi dui, e
delle pecore soldo uno. & In tutti li sopradetti casi
le dette bestie che daranno danno di notte le pene s'inten=
dino da applicarsi, e delli prati delle bestie porcine di
ogni tempo ne sia la pena, ma dell'altre bestie sia
la pena da Calende di Marzo in sino li prati saranno
falciati, e disgombrati, et quando li detti prati si fal=
ciassero due ò tre volte l'anno si debbano riguardare
in sino saranno sgombrati l'ultima volta, et in
ogni caso soprascritto il padrone delle dette bestie sia te=
nuto alla emendatione del danno dato, e sia lecito
al Padrone, e Lavoratore, ò quello della loro fameg=
lia trovando le dette bestie ~~mezzo~~ dar danno
pigliarli et presentarli al Podestà del detto Castello, e
delle bestie minute trovando dar danno possini amaz=
zare

zarli o ferire una per contrario, e di tutte le soprascritte coze si stia al giuramento del Padrone che haverà riceuuto il danno, quando il detto danno fosse infino alla quantità di uinti soldi, ma quando il detto danno fosse di maggior quantità infino a cinque libri bisogni di prouar per un testimonio et se fusse parente ò lauora=ratore ò della fameglia di casa, ò che hauesse lauorato, ma quando il danno fosse di maggior somma se debbia prouar per un testimonio degno di fede, e che sia di ogni eccettione maggiore.

Della parte delle pene, e come si deuono diuidere. Cap.o XXj.

In tutte, e singule cause doue non fusse specialmente dechiarato, ò doue fusse apposta alcuna pena, tanto di malefitij, quanto di straordinarij ò altre coze la metà della pena sia della detta fabrica, e l'altra metà sia del Podestà di detto castello ma nelli dan=

dati doue fusse proceduto per accusa ò inquisitione la
terza parte sia del Padrone ò Lauoratore che hauesse
riceuuto il danno, e l'altra terza parte sia del Po-
destà di detto castello, e l'altra terza parte sia della
detta fabrica, ma nelli casi doue scarueriine guar-
dia secreta ò compagni ò altri officiali che accu-
sassino il delitto tale accusatore s'abbia la quarta par-
te, di dette pene, e l'altre tre quarti si distribuis-
chino come di sopra dechiarando, che quando si desse
danno in una possessione doue fussero più padroni
ò Lauoratori ò altri che ci hauessero fattori, che la
detta terza parte che tocca al padrone si parta tra
tutti quelli interessati secondo si partino li frutti
d'essa possessione.

Che li Cani portino gl'uncini Cap.o xxiij.

Tutti quelli hauessero cani alla pena di cinque soldi
per ciascun cane lo debbano tenere con l'uncino dalla

festa

festa di S.ta Maria d'Agosto in sino, che sarà generalm.te vendemiato.

Delle Guardie Secrete Cap.o xxiij.

Li Consiglieri di d.o Castello ad ogni Instanza del Podestà siano tenuti à dargli due guardie secrete liquali s'abbiano à giurar il lor offitio far bene e diligentemente, e non accusar per odio ò inimicitia ò per alcun pretesto et e la denuncia che haueranno à fare la debbano referire in termine di dui di dopò che fussi dato il danno, e siano obligati dire le Lore che trouassero dar danno cioè se fussi di dì ò de notte, e se inanti Vespero ò dopo Vespero, e se inanti mela notte ò di pò mela notte altram.te dette denuntie non uagliano.

Di chi desse danno alli arcaione di cordelli, ò mete. Cap.o xxiiij.

Qualunque persona dessi danno con bestie a cordelli

barcaioni ò mete nella possessioni altrui caschi in pena per ogni bestia di qualunq. sorte se sia come di sop.a di c'ssi detti danno in campo biadato, e della emen=
=datione del danno.

Di chi smurasse pietra ò muro del Castello
Cap.o XXV.

Se alcuna persona smurasse ò scavasse al=cuna pietra ò muro dalle mura Castellane case=
=hi in pena di vinti soldi per ciascuna pietra, e sia tenuto à remurarla, et niuna persona possa far finestra ne feritoia in detti muri senza li=cenza del Camerlingo de detta fabrica à pena di [illegible] lire, e di farla remurare.

Di chi nò scopasse innanzi all'vscio.
Cap.o XXVj.

Il Podestà sia tenuto à far bandire per il

balio di detto Castello che ogni sabato ciascuno debbia scopare inanti alla sua casa da Calendi di marzo in sino à tutto Agosto sotto pena di quattro soldi per ciascuno che contrafacessi.

Di chi nō facesse stanze o case per tener bestie fuori del Castello. Cap.º XXVII.

Tutti quelli, li quali han bestie cioè asini cavalli o muli in tempo di dieci anni prossimi debbiano far case ò cappanni ò altre stanze dove s'abbiano à tenere le bestie fuori di detto Castello, e passato il detto termine qualunque persona remettesse bestie nel detto Castello, che ci facessino a stare la notte caschi in pena di cinque soldi per ciascuna bestia grossa, e soldi dieci per ogni bestia minuta, e questo non si intenda nelli tempi sospetti di soldati.

Che il Balio ò Campaio possi accusare. Cap.° XXVIIJ.

Il Balio de d.° Castello ò Campaio tanto di malefitij, quanto di danni dati ò estraordinarij possa accusar' al Podestà, e li sia creso col suo giuramento, insino alla quantità di quaranta soldi, e da quello in su sia creso con un testimonio, et habbia la quarta parte della pena.

Del Cereo da darse alla Fabrica Cap.° XXIX

Li Consiglieri che per li tempi saranno siano tenuti in ogni anno nella festa dell' Assumptione di S.^ta MARIA à dar un cerio di peso di lire tre à pena di dieci lire per ciascuno, che contra facesse.

Che se debbia procedere d' simile in simile Cap.° XXX.°

In tutte le cause di malefitij, danni dati, estraordinarij

doue non fusse pena determinata si debba procedere
di simili á simili, e doue non si trouasse simile se
debba star alli statuti della Città d'Orvieto.

Che se debba accompagnar il morto Cap.° xxxi

Li Consiglieri morendo alcuno di d.° Castello,
ò forastiero possino commandare alli huomini di d.°
Castello ò ad altre persone che l'habbiano á portare,
ò accompagnar il corpo di ditto morto insino alla
somma di cinque soldi per ciascuno che non li obedisse

Delle cause d'appellat.ne e loro instanza Cap.° xxxij

Qualunq. persona se sentisse grauata d'alcuna
sentenza tanto in ciuile quanto in criminale ò de cale.
commandamento del Podestà si possa appellare d.°
Appellatione in termine di dieci di al Camerlingo
della fabrica, e la detta causa d.° appellatione la
debba far spedire in termine di trenta di utili

dopoi che s'appellasse, e passato detto termine, e
non espedendosi il Podestà possa proseguire la
sua sententia ò commandamento.

Di chi facesse mal peso ò mala misura Cap.° xxiij

Qualunque persona facesse mal peso ò in vendere ò
in barattare ò in altro modo ò mala misura, caschi
in pena di dieci lire per ciascuna volta.

Di chi drizzasse l'acqua sopra la possessione di altri Cap.° xxxiiij.

Qualunque persona drizzasse l'acqua per la pos-
sessione d'altri doue non fosse consueta andare in-
corra in pena di uinti soldi per ogni uolta, e sia
tenuto emendare ogni danno, che per tal causa ne
uenisse, e sia tenuto remettere d.a acqua.

Dell'acconcime delle strade Cap.° xxxv.

Li Consiglieri siano tenuti esser solleciti, e dili-
genti

in far acconciar le strade tanto di dentro quanto, che
nel gieuerio di detto Castello, et per tale acconcime sia-
no tenuti per la metà li vicini, et per l'altra metà il
communo de detto Castello, et per ogni volta che li consig-
lieri fossero negligenti caschino in pena di venti soldi
et habbiano termine a far tale acconcimi quindeci di
dapoi che saranno cierchi.

Delle feste da riguardarse Cap.º xxvj.

Li buomini de detto Castello siano tenuti riguardar
tutte le feste commandate dalla S.ta Rom.a Chiesa, e quelle
che commandasse il detto communo a pena di cinque soldi
per ciascuno, et ciascuna volta.

Di chi portasse arme Cap.º xxxvij.

Qualunq. persona portasse armi per detto castello,
eccetto quando andasse o tornasse di fuora, ò con li-
cenza del S. Podestà ò consiglieri ò per altra legitima
causa caschi in pena di venti soldi per ciasc. volta.

Di chi andasse de notte Cap.o xxxviij.

Qualunq. persona andasse di notte senza legitima causa, e senza lume dopoi due hore di notte caschi in pena di xx. soldi per ogni volta che contra= facesse.

Di chi mettesse fuoco inanzi a S.ta Maria d'Agosto. Cap.o xxxix.

Qualunq. persona mettesse fuoco in alcuna colta senza licenza del Podestà inanzi à S.ta Maria d'Agosto caschi in pena per ogni volta di xx. soldi, et tanto emendare ogni danno che facesse.

Di chi rompesse pace ò tregua Cap.o xl.

Qualunq. persona rompesse pace ò tregua con qualunq. persona debba pagare la pena che si contiene nel contratto della Pace ò tregua, e dove non fusse pena determinata s'intenda di xxv. lire d'applicarsi al Camerlingo al Po= destà, e alla parte osservante per equali portione.

Delle cause da comprometterse Cap.° xli.

Il Podestà sia tenuto in tutte le cause, che nascessero fra li parenti in sino al quarto grado ad Instanza di qualunque parte l'adomandante constrignere le parti à far compromesso in doi parenti o amici comuni di ragione e di fatto, li quali debbiano comparire avanti al Podestà ad accettare il compromesso, et giurare in mano del Podestà di laudare, et sententiare giustamente secondo la lor coscientia in termine di xx. dì dal dì, che haveranno accettato debbiano lodare à pena per xxxx. soldi per ciascuno delli arbitri, che contrafacesse, et passato il detto termine s'intenda il compromesso spirato.

Delli Uccellatori, e cacciatori Cap.° xlii.

Item che li Uccellatori, e cacciatori possino passar per le possessioni d'altri à causa di Cacciare, et uccellare, non facendo danno senza pena, et facendo danno

pagsino la pena dupplicata, et emendino il danno.

Che li Statuti se debbano osservare. Cap.o xliij.

Item il Podestà, Consiglieri, & huomini di detto Castello siano obligati obedire, et osservare tutti li sopradetti statuti.

Il Padrone sia tenuto per il Garzone. Cap.o xliiij.

Item Statuimo, et ordinamo, che nelle cause di danni dati il Padrone sia tenuto per il garzone in sino alla soma di cinque fiorini ovvero dar il garzone in mano del Podestà.

Che se debbiano assegnar li sciami de lapi. Cap.o xlv.

Item che ogni persona che nella tenuta di detto Castello trovasse alcuno sciamo de lapi sia tenuto per la metà consegnar al camerlingo della fabrica in fra termine di otto di doppo che l'haverà trovato sotto pena

pena di dieci lire di denari p ciascheduno, et ogni, che li contrafacesse.

Che quelli habitino nella tenuta della Sala debbano dar li polli. Cap.° xlvj.

Item che tutti li habitanti nella tenuta di detto Casalle debbano pagare per ciascuna famiglia al Camerlengo di detta fabrica, un paro di polli grossi l'anno, e che li d.ti habitanti habbiano ad ordinare et osservare, che una terza parte di tutti li d.ti polli si paghi ad ogni santi, e l'altra terza parte al Natale e l'ultima al carnevale sotto ditta pena p ciascuno che contrafacesse.

Che tutti quelli che hanno bestie portino una carica de grano. Cap.° xlvij.

Item che tutti quelli che hanno bestia da soma debbano portare in ogni anno, et p ogni bestia da

soma una carca di grano alla detta fabrica per l'amore de Dio alla pena dell'arbitrio del Podistà

Il Podestà che per li tempi saranno in detto Castello tutte le cause lequali fossero tra parenti insino al terzo grado, come di salario, mercede, di alimenti, pane, vino, cause pie, di confini, de decisioni di cose communi tanto mobili come stabili, di servitù tanto rusticale, quanto urbane, de prestanze, de pupilli, de bestie, et tutte le cause che nasceranno per occasione di compagnia contratta sopra qual si voglia negotio o esercitio fra due o più persone s'habbiano a conoscere sommariamente in quanto che non fossero decisi per compromesso da farsi in prima necessariamente fra di loro una volta, quale fatto, et spirato senza dare lodo il Podistà possa sommariamente, e veduta la verità del fatto conoscere detta causa, e tutte l'altre cause sino alla somma di dieci lire debbia comparire

l'attore per sé ó per suo legitimo procuratore facendo citare il reo in persona, ó due volte à casa, e non com=parendo si commetta l'essecutione contra il detto reo, nelli beni mobili, e non vi essendo quelli in beni stabili et in nome del creditore, e sia assegnato il termine al reo à casa ó in persona, si é cosa mobile dieci dì à resco=tere il pegno, e se é cosa stabile venti dì, et passato detto termine se debba mettere à bando detto pegno alla porta dell'habitatione dove risiede il Podestà, e sia citato il reo à d.a vendita, e tal pegno così ven=duto non si possa più retrattare, e possa il reo contumace inanti alla detta vendita comparire avan=ti il Podestà, e refar le spese all'attore, e rispon=dere alla petitione citato il creditore, e seguitare il processo come di sotto si contiene, e se il reo comparirà é confessarà se li dia termine quindici dì à pagare da cinque lire in su, e da quello in giù sia nel petto del Podestà, e se negarà dia il termine à provare all' attore, e sia lecito à ciascuna delle parti volendo dif.

finita la causa per giuramento decisivo della lite il Po=
destà debba dare detto giuramento, e secondo sarà giu=
rato giudicare, e la elettione del giurare, e riferire sia
di quello al quale se farà il partito, ma se il reo uo=
lesse pigliare la copia della petitione le sia data
con termine di dui di à rispondere, e così alla parte
se vorrà replicare, e se compariscono per procuratori,
si habbiano à legitimare li mandati, et poi se dia
il giuramento di calunnia à ciascuna delle parti
cioè che l'attore giuri che crede legitimamente do=
mandare, e non animo di calunnia, e contestar la
lite e di poi se dia termine quindeci dì à prova=
re nel quale ciascuna delle parti habbia à pro=
durre se vogliono testimonij articuli, et interrogatorij
alli quali articuli quando fussi domandato per la parte
producente l'altra parte sia tenuta à rispondere
Saluo però il giuramento per parola credo, et non credo
e se denega rispondere li d. articuli s'habbiano conf.

confessati ò negati secondo, che più nocerà alla parte, che haverà à rispondere, e fatto l'essamine de testimonij si publichi il processo con termine di quattro dì adop=porre, et passato il d.° termine si dia termine tre dì à produrre Instrumenti, et altre raggioni, et di poi se concluda in causa, e monir le parti à sentenza, come al d.° Podestà parerà congruo, o spedire le cause per sentenza diffinitiva, e l'Instanza delle cause che non fossero sommarie sia un mese e mezzo incominciando dalla negatione ò contestatione della lite nel qual ter=mine il detto Podestà sia tenuto spedire sotto pena di un fiorino per ciaschuduna causa, e l'Instanza delle cause summarie sia di giorni quindici, qual passato e non spedita la causa per colpa del Podestà sia te=nuto il Podestà alla pena di lire cinque di dinari, e che il d.° Podestà tanto nelle cause summarie, quanto nell'or=dinarie non possi sententiare prout in cedula, ma debba dare la sentenza aperta, e chiara, et publicata damente,

d'essa alle parti acciò le liti non vadino in infinito.

Che nissuno possa habitare le case quali la R.e Fabrica ha in detto Castello ò suo distretto nõ lauorando le terre di essa

Accio tutte le terre della R.e Fabrica siano coltivate, e lavorate, e se dia bando all'otiosi, et inutili contadini se dispone, e stabilisce che ninuna persona possa tenere ne habitare in d.o Castello ò suo distretto cosa alcuna di detta R.e Fabrica ò in vita ò in terza generatione ò à tempo longo ò à censo perpetuo, ò in qual'altro modo si voglia, se continuamente, et ogn'anno non lavora, e non semente grano d'altri biade nelle terre di detta R.e Fabrica secondo la sua possibilità, e qualità, e tutti quelli, che insino à hora occupano, et habitano alcuna delle dette case senza lavor soccita ò lavoreccio alcuno di esso terre s'intendino esser in tutto privati, et esclusi dalle dette habitat.ni

habitationi, ò in termini d'un mese dopò la publicatione di q.to statuto non haueranno preso à lauorare, e coltiuare ò sementare qualche parte ò quantità di terre ò case uacanti si habbino da dare à lauoratori utili, e che facessino à beneficio loro, e di d.a R. fabrica.

Di Garzoni condutti à stare à padroni, con certa mercede e tempo determinato.

Perche è raggioneuole, che le conuentioni, e patti stabiliti fra padroni, e garzoni si osseruino, si dispone, che nissuna persona condotta per garzone in qual essercitio si uoglia con certa mercede, et ad un tempo determinato possa partire auanti il tempo, e quello che partirà senza causa alcuna legitima, e giusta e non uolesse ritornare ad ogni petitione, et instanza del Padrone perda tutto il suo salario, e nissuno contra la uolontà del Padrone possa tirarlo à i suoi seruitij durante il tempo di d.a conduttione, et

il Podestà di d.o Castello l'habbia da far osservare tutti i patti capitoli, e conventioni legitimi tra i padroni, e garzoni.

Che quelli quali lavoraranno nelle macchie siano obligati lavorare nelle colte x

Acciò le terre siano debitam.te coltivate, et utilm.te se ne cavi il frutto si statuisce che ogni lavoratore, che lavorarà coltivarà, e lavorarà le terre della tenuta di d.o Castello nelle macchie sia anco obligato di [illegible], à commissione del S.r Camerlingo ò Podestà ò fattore lavorare, e seminare nelle colte habili, e nei piani sotto pena di b.ni cinque per ciascuna volta, che contrafarà, e di più sia tenuto all'emendatione del danno da liquidarsi a stima da dui huomini della contrada, e quel lavoratore, che lavorarà, e [illegible] una parte delle terre condotte, e malitiosamente ò per negligenza una parte ne lassarà sodi, et incolte sia

Della mercede delle scritture sportule delle sentenze e tassa dell'offitio del Podestà.

Per tor via l'estorsione, et gravami quali non vi essendo tassa determinata per i statuti si potrebbano fare da i Podestà di detto Castello si stabilisce, e dispone, che per l'avvenire il Podestà che per i tempi saranno siano obligati scrivere, et annotare tutti li atti, che avanti loro si faranno ad Instanza di qualunque persona che sia, e non possino fare pagare più di un baiocco per ciascun atto, quale si habbia da pagare da quello ad instanza del quale sarà fatto l'atto et per l'essamine di testimonij non possino far pagare più di baiocchi due in circa per ciascun testimonio, ove non sono Interrogatorij, et ove sono di Interrogatorij li sia lecito pigliare baiocchi quattro per ciascun testimonio, e non più. Item, che per decreti, e sentenze interlocutorie non possino pigliare sportuli alcuno, ma solamente per le sentenze diffinitive li sia

lecito pigliare di sportulo, un grosso nelle cause mi-
nime da cinque ∻ di cinque, e nelle cause da cinq.
∻ in su insino a quel si voglia somma non possi-
no domandare per sportulo più di una lira per ciasc.
scrittura di sentenza, e per bollettini da loro relassati
non possino pigliar più sotto alcun pretesto di baiocchi
quattro per ciascun bollettino insino alla somma di
∻ quattro, e da quella somma in su li sia lecito pig-
liare al più baiocchi sei per ciascun bollettino ò
mandato da loro relassato etiam per vigore di Instrom.to
in forma Camere Apost.ca sotto pena di lire cinque
per ciascuna volta oltre la restitutione di tutto quello
di più, che haveranno indebitam.te riscosso, la forma
del presente statuto osservato.

Della pena di chi domandasse più del debito e chi domandasse il debito già pagato.

Per raffrenare la calunnia e fraude di chi domanda
più che è il dovere ò il debito già pagato si statuisce, che
quello il quale scientemente ò senza giusta ò raggionevol

causa, et ignorantia domanda ò far domandare, ò altri suoi procuratori cioè del debito che caschi in pena della perdita di ogni sua raggione sopra tutto quello che domanda, et in tanto quanto domanda di più sia condennato alla Rev.da fabrica, e quello che scienam.te e senza causa giusta causa d'ignoranza domanda ò già ò pagati il debito già pagato ò à lui ò à à d'altri per lui ò suo antecessori caschi nella pena del doppio di questo che domanda da applicarsi come di sopra et debitori sia liberato

Della pena di chi abbracciasse ò in altro modo dishonesto molestasse alcuna femina per via ò altri luoghi pub.ci

Acciò tutte le donne di di d.o Castello Sabbino da andar sicure, in ogni luogho, e nelle loro honestà, e pudicitia si conservino si statuisce, e dispone, che ninuno ardisca ne presuma abbracciare, bagiare ò in altro modo dishonesto toccare ò molestare alcuna donna tanto maritata

quando una donna zitella e non maritata per vie publiche
o piazze campi vigne, et altri possessioni sotto la pena
di esilio perpetuo, e scudi venti da applicarsi alla
R. fabrica, et di più il delinquente sia tenuto a dotare
essa giovane da lui molestata ancorche non fosse venuto
alla consumatione dello stupro, secondo il grado, et
qualità di essa non essendo maritata, et inoltre per
ovviare a i, taciti, et impudichi desiderij, tanto delle
Donne come dell'huomini si dispone che fra tal Donne
et huomini non si possa contrahere matrimonio, ma che
dette donne si debbiano maritare a chi vorrà loro Padri
e congionti, escluso il delinquente, e che detta pena non si pos-
sa remettere ancorche alla Donna molestata le fosse perdo-
nato.

Delle cause da Compromettersi

Item Il Podestà di detto Castello sia tenuto à tirar le cause
che vertissero tra parenti insino al 3.° grado in ogni sorte di parentela
tanto di consanguinità, quanto d'affinità ad Instanza di
qualunque parte lo domandasse astrengere le parti à fare com=
promesso in d. parenti ò amici comuni di raggione, et di fatto
et in evento che dui chiamati uno per parte non concordino
possino eleggere un terzo non sospetto ad alcuna delle parti,
e quello, che per dui di loro sarà diffinito s'intenda essere
sententia valida in detta causa, i quali debbiano comparire
avanti il Podestà ad accettare il compromesso, et giurare in
mano del Podestà de laudare ò sententiare giustamente
secondo la loro coscienza, et in termine di XX. giorni
da quel giorno che haveranno accettato debbano dare il lodo
à pena di 40. soldi per ciascuno dell'arbitri, che contra=
facesse, qual termine di 20 giorni si possa prorogare
et allongare di commun consenso delle parti, e passato
il detto termine s'intenda il compromesso spirato, e dal

Lodo e sentenza data per ditti Sermini possa la parte lesa ricorrere, et appellare al s.r Camerlingo di ditta Fabrica, et ad arbitrio di S.S.ria domandare la reductione di d.o Lodo tra termine di X giorni da computarsi dal di della notificatione d'esso.